

34391/21



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

DOMENICO CHINDEMI
GIACOMO MARIA STALLA
MILENA BALSAMO
RITA RUSSO
ANTONIO MONDINI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

*TRIBUTI

Ud. 09/09/2021 PU
A
Cron. 34391
R.G.N. 8514/2013

SENTENZA

327
2021
sul ricorso 8514/2013 proposto da:

Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende, giusta procura a margine,

-ricorrente -

contro

(omissis) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende, giusta procura a margine,

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 101/2012 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,
depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/09/2021 dal consigliere dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'avvocato (omissis) che si è riportato;

udito per il controricorrente l'avvocato (omissis) che si è riportato
ed ha depositato la nota spese,

FATTI DI CAUSA

RAGIONI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

FATTI DELLA CAUSA

1. Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n.101 in data 22 febbraio 2012, con cui è stato dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell'anno 2005, notificato da essa ricorrente alla spa (omissis) sul rilievo che quest'ultima, avendo affidato ad un terzo -la società (omissis)- la gestione dell'attività pubblicitaria da effettuarsi durante gli eventi sportivi, sugli appositi supporti esistenti nello stadio (omissis) sui quali era stata effettivamente diffusa pubblicità relativa a diversi "marchi commerciali" ("(omissis) e altra pubblicità varia"), non era tenuta al pagamento dell'imposta.

2. A motivo del ricorso, Roma Capitale sostiene che il superiore rilievo contrasta con il disposto dell'art.6 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507.

3. La società (omissis) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato.

L'art. 6 del d.lgs.507/1993 stabilisce che "1. *Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità*".

Riguardo alla individuazione del soggetto passivo dell'imposta ai sensi del primo comma della norma (e ferma restando la responsabilità solidale prevista dal secondo comma) questa Suprema Corte ha evidenziato che la disponibilità può essere ricondotta sia ad un diritto reale (di proprietà o altro) sia ad un diritto personale di godimento (in questo senso, Cass. 18 novembre 2009, n. 24307; Cass. 30 ottobre

M

h

2009, n. 23007; Cass., 30 gennaio 2007, n. 1916 e Cass., sez. trib., 1° aprile 2004, n. 6446).

La norma non fa differenze in ordine al titolo, di natura reale o di natura obbligatoria, da cui dipende tale disponibilità.

La Corte, con sentenza 13 marzo 2015, n. 5039, richiamando le precedenti n.24307 e n.23007 del 2009, in una vicenda, per quanto rileva, identica a quella che occupa (l' (omissis) S.p.A., alla quale il Comune di Roma aveva contestato l'omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell'imposta con riguardo alle esposizioni pubblicitarie effettuate nello (omissis) in occasione delle partite degli anni 2004 e 2005, aveva impugnato l'avviso di accertamento negando la propria soggettività passiva per avere affidato ad una società terza la gestione dell'attività pubblicitaria nello stadio), ha affermato che la soggettività passiva di una società sportiva per la pubblicità effettuata nello stadio sussiste anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'attività pubblicitaria nel corso degli eventi sportivi sia stata affidata ad una società terza per effetto di un contratto. La Corte ha precisato essere, le due società, responsabili in via solidale.

Questo Collegio, osservato che l'ampio termine "dispone", usato nel primo comma dell'art.6, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell'ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario.

Nella sentenza impugnata, la CTR del Lazio ha deciso in senso difforme rispetto a questo principio.

Ha applicato la norma in modo non corretto.

6. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata.

7. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito: il ricorso originario va respinto.

8. Le spese seguono del merito sono compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM


la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario;

compensa le spese del merito;


condanna la (omissis) spa a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5000,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre €200,00 per esborsi. M

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2021.

Il Consigliere estensore.
Antonio Mondini



Il Presidente
Domenico Chindemi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi **15 NOV 2021**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Occhipinti

